


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.09.2015



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, nonché l'esercizio dei diritti e dei doveri dei Consiglieri, in attuazione della Legge e dello Statuto Comunale.

Art. 2
Sede

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la Sede comunale, nell'apposita aula.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
GRUPPI CONSILIARI

Art. 3
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della convalida degli eletti, con apposito provvedimento del consiglio da adottarsi nella prima seduta dopo il giuramento. Lo stesso criterio si applica in caso di surrogazione. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

2. Ai Consiglieri eletti, sono consegnati copia di:

- Statuto Comunale;
- Regolamento Consiglio Comunale.

Art. 4
Prima seduta del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. E convocato dal Presidente uscente e, qualora questi non provveda, nei termini di legge, dal Consigliere anziano.

2. È Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali fra gli eletti.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e va comunicato al Sindaco. Qualora dai verbali o dagli atti elettorali non risulti il recapito dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi a norma dell' art. 139 c.p.c. nella residenza o nella dimora, ovvero nel domicilio usuale del destinatario. La presidenza spetta, sino all'elezione del Presidente, al Consigliere anziano.

Art. 5
Primi adempimenti del Consiglio comunale
Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Nella sua prima seduta, il Consigliere anziano presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art.45 dell'O.R.E.E.L.L. e s.m.i. e così, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del Presidente, i Consiglieri neo-eletti.
2. L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica che viene tempestivamente dichiarata dal Consiglio. Quindi, si procede alla convalida degli eletti e alla surrogazione dei Consiglieri non convalidati, nonché all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. In caso di dimissione, decadenza, recesso o revoca del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica ai soli fini dell'elezione del nuovo Presidente.

Art. 6
Nomina e revoca del Presidente

1. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene mediante votazione segreta a mezzo di schede e con voto limitato al nominativo di un solo Consigliere. Risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Se, a seguito della prima votazione, non si consegue la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, la votazione è ripetuta, anche nel corso della stessa seduta, sino alla elezione medesima da effettuarsi, comunque, prima di proseguire nell'ordine dei lavori. In seconda e/o successive votazioni risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Dopo l'elezione del Presidente, la seduta prosegue sotto la Presidenza di quest'ultimo per l'elezione del Vice Presidente.
3. Il Vice Presidente non ha diritto ad alcuna indennità.
4. La revoca della carica di Presidente è ammessa nel solo caso di gravi violazioni della legge, dello Statuto e/o del Regolamento ed è deliberata dai due terzi del Consiglio, sulla base di richiesta motivata, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale.
5. La richiesta presentata al protocollo dell'Ente e, contestualmente, inviata al Segretario Generale, è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
6. La discussione sulla richiesta di revoca è aperta dal primo firmatario che può illustrarla per non più di 10 minuti. Ha, quindi, la parola il Consigliere di cui si chiede la revoca per un tempo equivalente.
7. Nella discussione successiva, i consiglieri possono intervenire per un massimo di 5 minuti ciascuno.
8. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la richiesta è posta ai voti a scrutinio segreto.

Art. 7
Gruppi consiliari - Capigruppo

1. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di costituirsi in gruppi e di designare per iscritto al Presidente il nominativo del capogruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio. L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene in relazione alle liste cui appartengono i consiglieri eletti. Sino a quando non viene effettuata la designazione prevista dal 1° comma, il capogruppo è individuato nel consigliere maggiore di età di

ciascuna lista. Nel caso in cui la lista sia rappresentata da un solo consigliere, questo si intende costituito in gruppo.-

2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente.

3. I Consiglieri che dichiarino di non riconoscersi in alcuno dei gruppi come sopra individuati e dimostrino di appartenere a una forza politica organizzata e rappresentata alle assemblee legislative nazionale o regionale, qualora siano in numero di due o superiore a due, e sempre che tale forza non sia già rappresentata in seno al Consiglio, costituiscono gruppo a tutti gli effetti. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti secondo le norme del presente articolo, sono considerati, agli effetti dell'esercizio delle facoltà conferite dal presente regolamento e dall'art.15 della L.R. 3.12.1991, come appartenenti ad un gruppo misto, il cui capogruppo, in mancanza di designazione, è individuato nel consigliere maggiore di età. Le attribuzioni del capogruppo possono essere esercitate in sua assenza da un consigliere all'uopo delegato.

Art. 8

Comunicazione sulla costituzione

1.11 Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 9

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, su propria determinazione o a richiesta di almeno due Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento da iscriverne all'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal vice Presidente.

2. I Capigruppo consiliari, in caso di loro assenza o impedimento, vengono sostituiti dai rispettivi Vice Capigruppo e, in assenza di quest'ultimi, possono delegare per iscritto un consigliere del loro gruppo per la partecipazione alla conferenza dei Capigruppo.

3. Alla conferenza dei Capigruppo hanno facoltà di partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 10

Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza è validamente costituita quando siano presenti tanti componenti che rappresentino a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Essa decide a maggioranza tenendo conto che i Capigruppo sono portatori di voto plurimo, proporzionale alla rappresentanza del gruppo di appartenenza nel Consiglio Comunale.

3. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale a cura di un dipendente facente parte della struttura posta a diretto supporto degli organi istituzionali.

TITOLO II
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
E COMMISSIONI SPECIALI

Art. 11
Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale sono costituite le seguenti quattro commissioni permanenti di studio e di consultazione, ognuna delle quali ha competenza su settori omogenei dell'attività amministrativa:

I COMMISSIONE

Esprime pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali", dell'area 7 "Polizia Locale" e dell'Area 9 "Controlli, anticorruzione e gestione patrimonio".-

II COMMISSIONE

Esprime pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Area 2 "Economico-finanziaria" e dell'Area 8 "Servizi Tributari ed informatici".-

III COMMISSIONE

Esprime pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Area 4 "Urbanistica" e dell'Area 5 "Lavori pubblici e manutenzioni".-

IV COMMISSIONE

Esprime pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Area 3 "Sociale" e dell'Area 6 "Servizi Demografici, culturali, turismo e pubblica istruzione".-

2. Le commissioni possono decidere di consultare direttamente i rappresentanti di interessi diffusi operanti nell'ambito comunale, qualora ne ricorra l'opportunità in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 12
Funzioni delle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento, da altri regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale, e svolgono, inoltre, le attività ad esse demandate dal consiglio con mozioni.
2. Le Commissioni consiliari permanenti possono elaborare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, sulle materie alle stesse demandate.
3. Le commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono, ai sensi dello statuto, organizzare consultazioni ed audizioni, il cui programma è deciso dalla commissione. Esse, inoltre, possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Responsabili di Area e dei consulenti del comune.
4. Possono, altresì, convocare i rappresentanti del Comune in Enti, Istituzioni, Aziende e società, nonché gli amministratori degli Enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali.
5. I soggetti convocati, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.

Art. 13
Composizione e nomina delle commissioni

1. Ognuna delle quattro commissioni é composta da ¼ dei consiglieri assegnati. I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale, su designazione dei capigruppo, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del

Consiglio. La composizione delle singole commissioni é comunicata al Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Art. 14 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Tale seduta è convocata dal Presidente del Consiglio comunale.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni consigliere può votare per un solo nome. Sono eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 15 Notizie sulla costituzione

1. Ciascun Presidente delle Commissioni, nella prima seduta utile, informa l'assemblea, della elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna delle commissioni.

Art. 16 Lavori della Commissione

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
2. Il Presidente, di intesa con il Vice Presidente, convoca la commissione, ne formula l'O.d.G. e presiede le relative adunanze. L'O.d.G. viene comunicato via pec o mail, almeno tre giorni prima e, contestualmente, il Presidente della commissione trasmette l'avviso di convocazione all'ufficio preposto per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Il mancato rispetto del termine di cui sopra determina la nullità della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio comunale assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento per l'espressione del parere preventivo di competenza.
4. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali può essere fissato un termine più breve non inferiore a cinque giorni. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
5. In presenza di rilevanti argomenti, il Presidente del Consiglio comunale invita le Commissioni consiliari competenti a riunirsi in seduta congiunta.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le Commissioni si intendono validamente insediate allorquando almeno una di esse avrà raggiunto la metà più uno dei componenti.
7. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano per età tra i presenti.
8. Il Segretario Generale indica un segretario di ciascuna commissione, scegliendolo tra i funzionari responsabili delle aree sui quali verte la competenza della commissione

stessa i quali possono delegare un proprio dipendente. La presenza del dipendente verbalizzante è obbligatoria. Qualora i lavori della Commissione dovessero essere svolti fuori dall'orario di servizio la verbalizzazione sarà assicurata da un Consigliere.

9. I verbali della Commissione, riportanti l'orario di inizio e chiusura della seduta, vanno rimessi mensilmente dal Segretario all'Ufficio preposto per la pubblicazione sul sito istituzionale internet.

Art. 17

Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei componenti.

2. Le decisioni della commissione sono valide purchè vengano adottate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 18

Partecipazione del Sindaco -Dirigenti/Funzionari

1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni i quali possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

2. I Responsabili delle Aree sono tenuti a partecipare ai lavori consiliari e/o delle commissioni quando formalmente invitati.

Art. 19

Segreteria – Verbalizzazione

1. Il segretario cura gli adempimenti relativi alla convocazione della commissione e provvede alla redazione dei verbali delle sedute, i quali, dopo ogni riunione, vengono trasmessi, in copia, all'ufficio di segreteria ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 20

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. 2. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Generale e dei Responsabili delle Aree nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà richiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 21

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui ai precedenti articoli, può istituire Commissioni d'indagine, conformandosi a quanto stabilito dall'art.15 del vigente Statuto Comunale.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - SESSIONI E SEDUTE

Art. 22
Sede e riunioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono, di norma, pubbliche, salvo che non si tratti di argomenti/provvedimenti ritenuti, con motivata deliberazione, sensibili ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio Comunale. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente ed, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio comunale si riunisce, di norma, nella propria sede che è il Palazzo Comunale. Per comprovate esigenze e/o scelte politiche può riunirsi in altro luogo, su determinazione del Presidente, su proposta del Sindaco, e previo parere favorevole della 1^a Commissione consiliare e della conferenza dei Capi Gruppo consiliari.

Art. 23
Procedure di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale é convocato dal Presidente con procedura ordinaria (non urgente) ovvero con procedura straordinaria ed urgente.
2. Le sessioni ordinarie sono convocate dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, mediante avviso, come previsto dall'art. 24. Nel computo del termine va calcolato il dies ad quem ma non quello a quo.
3. Nei casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato dal Presidente in sessione straordinaria, senza alcun obbligo di sentire preliminarmente la conferenza dei capigruppo.- In tale eventualità la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattro ore prima, ma ogni proposta di deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri può essere differita al giorno seguente.
4. Quando la convocazione viene effettuata con procedura straordinaria, il Consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione dell'affare alla prima seduta della sessione ordinaria.
5. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta anche su domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco.

Art. 24
Convocazione Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale viene disposta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o mail ordinaria con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta, ovvero assegnato dall'Amministrazione. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata o della mail ordinaria. Ove per cause di forza maggiore, la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale che deve farne formale dichiarazione, nel rispetto degli articoli 140 e seguenti del C.P.C.. L'avviso di

convocazione viene contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e all'Albo pretorio online.

2. L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima riunione.

3. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non sia stata depositata presso la Segreteria Generale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, prima dell'invio della convocazione.

4. Nell'avviso di convocazione sarà indicata la data e l'ora della seduta di prosecuzione.

Art. 25

Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'O.d.G. se, alla seduta di prima convocazione, non interviene la metà più 1(uno) dei Consiglieri assegnati al comune.

2. La mancanza del numero legale al primo appello comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo O.d.G. e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica.

5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

7. Aperta formalmente la seduta, se non diversamente stabilito dal Consiglio, i primi dieci minuti vengono destinati alle comunicazioni dei Consiglieri. Dopodiché si passa alla trattazione dell'O.d.G.

8. Il Consigliere non avrà diritto al gettone di presenza se non partecipa almeno alla metà dei lavori consiliari.

9. Nella seduta di prosecuzione non possono essere discusse e deliberate, se non con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri assegnati, le proposte attinenti a:

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- assunzione diretta dei pubblici servizi;
- regolamenti;
- bilanci annuali e pluriennali;
- piani regolatori generali e variazioni agli stessi,
- conti consuntivi;
- costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
- istituzione ed ordinamento dei tributi;
- contrazione di mutui;
- esame del referto per gravi irregolarità prodotto dal collegio dei revisori dei conti.

Art. 26

Ordine del giorno

1. All'ordine del giorno del Consiglio comunale, gli argomenti vengono iscritti rispettando le seguenti precedenze:

- a) adempimenti obbligatori previsti dalla Legge e dallo Statuto;
- b) proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Responsabili delle Aree;
- c) proposte delle Commissioni consiliari;

d) proposte dei Consiglieri, interrogazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 50, ordini del giorno e mozioni secondo l'ordine di presentazione.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente su argomenti iscritti all' O.d.G.

3. Il Consiglio può deliberare, sempre che lo ritenga opportuno, l'inversione dell'O.d.G. Tale inversione può essere chiesta dai Consiglieri comunali o proposta dal Presidente. Sull'inversione dell'O.d.G. possono parlare per non più di cinque minuti ciascuno, due consiglieri a favore e due contro. L'inversione è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27

Sedute adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, scelti a rotazione, di cui uno tra i gruppi della minoranza, se presenti.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito del verbale delle deliberazioni adottate della seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, il verbale si ritiene approvato non occorrendo formale votazione. L'eventuale votazione ha luogo nelle forme di legge.

Art. 28

Videoriprese delle sedute consiliari

1. Il Presidente del Consiglio può autorizzare riprese audiovisive delle sedute da parte di soggetti che abbiano presentato preventiva richiesta di autorizzazione e secondo le procedure previste dal Regolamento Comunale per le riprese audiovisive.

CAPO II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 29

Ordine durante le sedute

1. L'ordine nelle sedute e l'esecuzione degli ordini del Presidente sono affidate, sotto la responsabilità del Comandante, al Corpo di polizia municipale.

2. Durante le sedute il pubblico deve tenere un comportamento corretto, astenersi dal parlare o da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.-

3. Il Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, ne può ordinare l'espulsione dall'uditorio.

4. Qualora il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

5. La forza pubblica non può entrare negli spazi riservati ai consiglieri se non per ordine del Presidente e, comunque, dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

Art. 30
Disciplina dei consiglieri comunali

1. E' fatto obbligo al Consigliere Comunale di presentarsi in abbigliamento consono alla dignità del mandato ricevuto, ossia in abbigliamento che non possa urtare sensibilità o possa apparire osceno.
2. Qualora un Consigliere provochi disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o tenga un contegno scorretto che ritardi i lavori dell'assemblea, il Presidente lo richiama. Se il Consigliere, nella stessa seduta, dopo un secondo richiamo all'ordine, persiste, il Presidente può decidere l'allontanamento dall'aula del consigliere per tutto il resto della seduta.
3. In aula consiliare, durante lo svolgimento delle sedute, e nelle altre sedi previste, è vietato l'uso delle suonerie telefoniche ed effettuare registrazione delle sedute o parti di esse.
4. In aula consiliare è fatto divieto di fumare, in ottemperanza alla legge vigente. Per assicurare l'osservanza di tale divieto, il Presidente del Consiglio, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge, applicherà il comma 2 del presente articolo, configurandosi tale atteggiamento come contegno scorretto.
5. Tali divieti sono cogenti sia per le sedute del Consiglio Comunale sia per le sedute delle Commissioni Comunali

Art. 31
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritenga opportuno, scioglie la seduta.

Art. 32
Disciplina del pubblico

1. Il pubblico che assiste alla seduta nel settore riservato, deve restare in silenzio e tenere un comportamento corretto nei confronti dell'assemblea e dei suoi componenti, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio. Il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula di chi non mantiene un comportamento corretto, avvalendosi della polizia municipale.
2. Alle persone che assistono alle sedute è fatto divieto di fumare. Gli agenti di Polizia Municipale presenti sono tenuti a sanzionare le eventuali trasgressioni.
3. Il contenuto del presente articolo viene portato a conoscenza del pubblico, in modo tale da garantirne la massima visibilità.

Art. 33
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire, salvo che non informino preventivamente il Presidente della loro momentanea assenza dall'aula.

Art. 34
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto in piedi e rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti.
3. I predetti tempi possono essere modificati dal Consiglio, su proposta del Presidente, in relazione al numero dei Consiglieri iscritti a parlare.
4. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
5. Il Presidente può togliere la parola a Consigliere che, per due volte richiamato ad astenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.
6. Il documento relativo all'intervento del consigliere va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
8. Nessun Consigliere può intervenire per più di una volta nella stessa discussione, salvo che per richiamo al regolamento o per fatto personale.
9. A nessuno è permesso d'interrompere chi parli tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

Art. 35
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento posto all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione, questa prosegue solo se il Consiglio non respinga a maggioranza dei presenti.
3. Dopo il proponente, sulle questioni sospensive, si procede, previa unificazione da parte del Presidente, ad un'unica discussione nella quale possono intervenire un Consigliere a favore e uno contro.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione da parte del Presidente, ad un'unica discussione nella quale possono intervenire un Consigliere a favore e uno contro. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo in forma palese.

Art. 36
Emendamenti

1. Dicasi emendamenti le proposte di integrazione e/o modifica dell'argomento posto in discussione, mentre sono sottoemendamenti le formulazioni tendenti a modificare le proposte di emendamento. Sia gli uni che gli altri devono essere presentati per iscritto e firmati.
2. Gli emendamenti e i sottoemendamenti vengono posti in votazione nel seguente ordine: prima i soppressivi, poi i modificativi ed infine gli aggiuntivi.

3. Per illustrare gli emendamenti o i sottoemendamenti è concesso il tempo massimo di dieci minuti al primo firmatario.
4. Sugli emendamenti e sottoemendamenti possono intervenire due consiglieri a favore e due contro per un tempo massimo di tre minuti ciascuno.
5. In sede di esame di una proposta di deliberazione, in Consiglio comunale e nella commissione consiliare competente, possono essere presentate proposte di emendamenti e subemendamenti.
6. In Consiglio comunale possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti tutti i consiglieri, il Sindaco, il vice sindaco, l'Assessore delegato a rappresentare la Giunta, o l'Assessore competente per materia.
7. Nelle commissioni possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti i Consiglieri che la compongono, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori delegati.
8. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e i subemendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, decide il Presidente.
9. Gli ordini del giorno e gli emendamenti, compresi quelli relativi al bilancio, decadono se al momento della discussione o della votazione non è presente in aula almeno uno dei proponenti.
10. Gli emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile possono essere posti in votazione solo dopo che siano stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste, ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano, e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.
4. Non è ammesso, sotto il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti del Consiglio.
5. Tutti gli interventi non possono superare il tempo massimo di tre minuti.

Art. 38

Udienze conoscitive

Consiglio Comunale Aperto (straordinario)

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Generale nonché i Responsabili delle Aree, gli Amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione.
4. Le norme di cui sopra si applicano anche per i Consigli straordinari aperti che devono svolgersi su materie che abbiano una straordinaria rilevanza sociale. La richiesta deve

essere avanzata da 1/5 dei Consiglieri ovvero dai Capigruppo rappresentanti almeno 1/5 dei Consiglieri.

5. I Consiglieri che partecipano ai lavori del Consiglio aperto (straordinario) godono di tutti i diritti previsti dalla legge con esclusione del gettone di presenza.

Art. 39

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione in aula non vi siano altri Consiglieri o Consigliere iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di replica alla Giunta per il tempo massimo di 10 minuti.
3. Allo scopo di rispettare i termini stabiliti dalla legge, dai regolamenti o da provvedimenti amministrativi di altri enti per l'adozione di deliberazioni o per la presentazione di richieste di finanziamenti e simili o per impedire danni a terzi o all'ente, il Presidente può ridurre i tempi della discussione, sentiti i Capigruppo, assegnando a ciascun gruppo tempi certi e definiti, tali da consentire l'adozione delle deliberazioni entro i termini stabiliti.

Art. 40

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni Gruppo, può intervenire per dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 41

Verifica numero legale

1. Nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere, solo allorché stia per mettersi in votazione un argomento giammai nel corso della discussione/dibattito, giacché non può obbligarsi il Consigliere ad assicurare la sua presenza in aula.
2. Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, toglie la seduta.

Art. 42

Votazione

1. I Consiglieri votano per alzata e seduta o per alzata di mano o appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le deliberazioni concernenti persone vengano assunte a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata e, a richiesta del Sindaco, o del proponente, può essere ripresentata nella successiva seduta.
5. La dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni, ai sensi di legge, ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione stessa, con votazione separata.
6. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
7. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari permanenti. Al fine della corresponsione del gettone di presenza, per "effettiva partecipazione" ai lavori della Commissione consiliare e del Consiglio comunale deve intendersi la partecipazione ad almeno metà della durata della seduta, previo accertamento degli uffici preposti secondo modalità oggettive. A tal fine, i verbali debbono riportare l'orario di inizio e di fine dei lavori.

Art. 43

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 44

Verbalizzazione delle riunioni

1. Il verbale della seduta consiliare è redatto dal Segretario Generale. Deve indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Esso va comunicato all'assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 27 ed è firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario Generale.
3. Ogni Consigliere, se ne fa espressa richiesta, ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia immediatamente consegnato al Segretario prima del decorso o la dichiarazione venga testualmente dettata.
5. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

CAPO III
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 45
Rispetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 46
Assenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 47
Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e possono rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 48
Diritto all'informazione

1. I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, comprese le società per azioni e gli altri soggetti privati partecipati dal Comune, in forma diretta o indiretta, utili all'esercizio del loro mandato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto. Gli Enti di cui sopra sono tenuti entro 30 giorni a fornire la documentazione richiesta.

Art. 49
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di ordini del giorno nonché di emendamenti.
2. Gli O.d.G. presentati dai Consiglieri comunali dovranno essere trattati entro tre mesi dall'iscrizione ai lavori del Consiglio comunale. Essi decadono, in caso di mancata trattazione, a seguito di tre successivi rinvii dovuti a cause imputabili al proponente, anche se motivata dall'assenza dell'Assessore.

3. Gli O.d.G. approvati dal Consiglio sono trasmessi, a cura della Segreteria Generale, al Sindaco o al Presidente del Consiglio per quanto di competenza, nonché ai Presidenti delle commissioni consiliari di riferimento per materia.

4. Periodicamente le commissioni consiliari competenti procedono alla verifica dello stato di attuazione degli ordini del giorno, d'intesa con il Sindaco o con gli Assessori competenti.

Art. 50

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta Municipale o il Sindaco abbia adottato o intende adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

3. Le interrogazioni sono trattate nella prima sessione del Consiglio Comunale successiva alla presentazione stessa, purché protocollata almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Comunale.

Art. 51

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a tre minuti. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Il diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di rinvio dell'interrogazione.

Art. 52

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione, diretta al Presidente del Consiglio Comunale, è presentata all'ufficio protocollo.

Art. 53

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, se protocollata o inviata tramite pec o e-mail al Segretario Generale almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, altrimenti verrà trattata nella seduta successiva.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Sulla mozione sono ammessi soltanto gli interventi del proponente, del Sindaco o di un Assessore, e le dichiarazioni di voto. Nello svolgimento di ciascuna mozione gli interventi non possono superare il termine di cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto
4. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.
5. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso. Esse sono approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 54

Presentazione di ordini del giorno

1. Durante la discussione o prima che si inizi, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti la materia in discussione. Non è ammesso alcun ordine del giorno nei confronti di uno o più emendamenti.
2. L'ordine del giorno, di norma, viene discusso e se richiesto, votato nella stessa seduta in cui è stato presentato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Disposizioni finali

Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ogni sua modificazione può essere apportata solo se approvata dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento, quale allegato alla deliberazione che lo approva, viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni (15) quindici consecutivi.
4. Lo stesso è ripubblicato per ulteriori giorni (15) quindici ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5. Una copia dello stesso viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione disposizioni generali, sotto sezione atti generali e nella sezione Regolamenti.
6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni disposizione contraria si intende abrogata.